

PROSSIME SCADENZE

26 APRILE 2010 – Termine scaduto Valutazione dei rischi legati alle Radiazioni Ottiche Artificiali	18 GIUGNO 2010 – Termine scaduto Iscrizione Albo Gestori per distributori RAEE (compresi i piccoli negozi)
01 LUGLIO 2010 Certificazione energetica anche per i contratti di locazione	01 AGOSTO 2010 Valutazione stress lavoro correlato (salvo pubblica amministrazione)

Ambiente**Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) – Termine scaduto**

Dal 18 giugno 2010 i **distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche** (ivi compresi i piccoli esercizi commerciali quali ferramenta, negozi di elettrodomestici, ecc.) devono adeguarsi alla normativa in materia (v. sotto). E' stato recentemente presentato a Roma l'accordo ANCI – CdC (www.cdcrree.it) che individua una serie di modalità operative di gestione dei RAEE da parte di Distributori e Centri di raccolta a seguito del ritiro "uno contro uno" attivato in Italia con la recente entrata in vigore del Decreto Ministeriale 65/2010

Cosa sono i RAEE: elettrodomestici, prodotti per l'illuminazione, giocattoli, utensili, strumenti di monitoraggio e controllo, apparecchiature informatiche (PC,...), ecc.

Distributori: soggetto che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore.

RAEE domestici - I distributori assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura (equivalente, con le medesime funzioni), uno contro uno, che deve essere sostituita e devono informare i consumatori sulla gratuità del ritiro. Decorrenza: 18 giugno 2010.

Sono previste regole specifiche per il trasporto e la necessità di **iscrizione all'Albo Gestori Ambientali**.

Per **maggiori informazioni** e dettagli: [clicca qui](#).

Certificazione energetica**Obbligo di certificazione per le locazioni**

A partire dal 1 luglio 2010 è diventato obbligatorio predisporre l'**attestato di certificazione energetica** (ACE) nel caso di contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una singola unità immobiliare o a più unità immobiliari.

L'Attestato di certificazione energetica deve essere consegnato alla controparte, in originale o in copia dichiarata conforme: in tal modo è possibile per il locatario valutare, anche dal punto di vista energetico, la congruità tra l'edificio oggetto di locazione e il relativo canone.



E' prevista una sanzione amministrativa da € 2.500,00 a 10.000,00 per il locatore che non ottempera all'obbligo di consegna dell'ACE al locatario.

Quando e' necessario produrre un ACE:

- per rendere efficace la fine lavori nei casi di edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25%, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
- nel caso di transazione a titolo oneroso di interi edifici o di singole unità immobiliari (in questo caso i costi legati alla produzione dell'ACE sono a carico del venditore);
- per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio o degli impianti;
- nel caso di stipula di contratti Servizio Energia e Servizio Energia "Plus", nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
- dal 1° luglio 2010 nel caso di rinnovo o di nuova stipula di contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, riferiti a una o più unità immobiliari.

Fonte: www.cened.it

Redazione a cura di:

Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica

Salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, acustica, certificazione energetica

Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN)

Tel. e fax: 0376/588053 – Cell. 320/1960628

matteo.melli@libero.it - www.matteomelli.it

dott. matteo melli
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA

ambiente e sicurezza
acustica e certificazione energetica